PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE DI COLLEGAMENTO DELLE EMISEZIONI. SOSTITUZIONE INFISSI, INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE E SOSTITUZIONE SISTEMI DI ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE" C.U.P.: E82C19000160009 - C.I.G.: 927170442F

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

- Quesito n. 1

D: Con la presente si chiede se la scrivente può partecipare alla procedura con la categoria OG1 IV per il principio dell'assorbenza della categoria OS6 con la generale OG1.

R: Con riferimento al quesito posto si segnala che la possibilità, per un operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria generale OG1, di eseguire lavori per cui è richiesta la categoria OS6 (nella gara in oggetto è la categoria prevalente) era prevista in attuazione del principio generale di assorbenza sancito dall'art. 109, comma 4, del D.P.R. 207/2010. L'articolo 109, del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e non è previsto nell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e neanche nell'art. dell'art. 12, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, pertanto, in assenza di una norma di legge, si ritiene prevalere la lex specialis di gara, di cui agli artt. 3 e 6.2, lettera c), del disciplinare, che non prevede il principio di assorbenza tra la categoria OG1 e la categoria prevalente OS6 (vds. tabella all'art. 3 del disciplinare di gara).

- Quesito n. 2

D: Si chiede di indicare se il requisito di idoneità parag. 6.1 let b, Iscrizione Albo nazionale wgstori ambientali categoria 10B, possa essere soddisfatto mediante subappalto "qualificante" della categoria OG12.

In altre parole, si chiede, se operatore economico in possesso di Attestazione Soa per le categorie e classifiche OG1 III BIS-OS6 III BIS-OS28 I - OS30 I ma privo del requisito dell'iscrizione all'albo gestori ambientali, possa partecipare alla gara in oggetto subappaltando la categoria OG12 e cosi soddisfando anche il requisito dell'iscrizione Albo gestori ambientali.

R: Con riferimento al quesito posto, si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 8, secondo periodo, e 6.2, lett. c, quinto periodo, del Disciplinare di Gara, che nello specifico prevedono che:

"Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, si precisa che non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente "OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi". Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili sono subappaltabili senza alcun limite. Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6.2, lettera c), del presente disciplinare di gara";

"Nel rispetto dell'art. 92, comma 1, del Regolamento; dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e dell'art. 105, del Codice, si segnala che nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso dell'attestazione SOA in categoria OG12 – "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" (Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e interamente

subappaltabile), dovrà presentare offerta in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con una mandante in possesso di tale attestazione <u>oppure dovrà dichiarare il subappalto di tali lavori. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di tale attestazione.</u> Si specifica ulteriormente che per tali lavori è previsto anche l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come disposto dall'art. 6.1, lettera b), del presente disciplinare di gara";

pertanto si ritiene di rispondere affermativamente al quesito.

- Quesito n. 3

D: La presente per richiedere se è possibile partecipare con la categoria OG1 in sostituzione della categoria OS6, secondo il principio espresso dall'AVCP con la determinazione n. 8/2002 e e parere di precontenzioso n.149 del 14/9/2011.

R: Con riferimento al quesito posto si segnala che la possibilità, per un operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria generale OG1, di eseguire lavori per cui è richiesta la categoria OS6 (nella gara in oggetto è la categoria prevalente) era prevista in attuazione del principio generale di assorbenza sancito dall'art. 109, comma 4, del D.P.R. 207/2010. L'articolo 109, del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e non è previsto nell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e neanche nell'art. dell'art. 12, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, pertanto, in assenza di una norma di legge, si ritiene prevalere la lex specialis di gara, di cui agli artt. 3 e 6.2, lettera c), del disciplinare, che non prevede il principio di assorbenza tra la categoria OG1 e la categoria prevalente OS6 (vds. tabella all'art. 3 del disciplinare di gara).

- Quesito n. 4

D: Salve si chiede se sia possibile qualificarsi alla categoria prevalente OS6, applicando il principio mdi assorbenza, e quindi mediante il possesso della categoria generale OG1.

R: Con riferimento al quesito posto si segnala che la possibilità, per un operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria generale OG1, di eseguire lavori per cui è richiesta la categoria OS6 (nella gara in oggetto è la categoria prevalente) era prevista in attuazione del principio generale di assorbenza sancito dall'art. 109, comma 4, del D.P.R. 207/2010. L'articolo 109, del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e non è previsto nell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e neanche nell'art. dell'art. 12, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, pertanto, in assenza di una norma di legge, si ritiene prevalere la lex specialis di gara, di cui agli artt. 3 e 6.2, lettera c), del disciplinare, che non prevede il principio di assorbenza tra la categoria OG1 e la categoria prevalente OS6 (vds. tabella all'art. 3 del disciplinare di gara).

- Quesito n. 5

D: In merito alla procedura in oggetto si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto con la categoria OG1 in luogo della categoria prevalente OS6.

La scrivente impresa è in possesso della categoria OG12 Classifica I ma non dell'iscrizione iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Si chiede se può partecipare comunque alla procedura dichiarando in fase di gara di subappaltare i lavori della categoria OG12 interamente ad impresa in possesso di Attestazioen SOA in OG12 e iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.

R: Con riferimento al primo quesito posto si segnala che la possibilità, per un operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria generale OG1, di eseguire lavori per cui è richiesta la categoria OS6 (nella gara in oggetto è la categoria prevalente) era prevista in attuazione del principio generale di assorbenza sancito dall'art. 109, comma 4, del D.P.R. 207/2010. L'articolo 109, del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e non è previsto nell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e neanche nell'art. dell'art. 12, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, pertanto, in assenza di una norma di legge, si ritiene prevalere la lex specialis di gara, di cui agli artt. 3 e 6.2, lettera c), del disciplinare, che non prevede il principio di assorbenza tra la categoria OG1 e la categoria prevalente OS6 (vds. tabella all'art. 3 del disciplinare di gara).

Con riferimento al secondo quesito posto, si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 8, secondo periodo, e 6.2, lett. c, quinto periodo, del Disciplinare di Gara, che nello specifico prevedono che:

"(...) <u>Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili sono subappaltabili senza alcun limite. Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6.2, lettera c), del presente disciplinare di gara";</u>

"Nel rispetto dell'art. 92, comma 1, del Regolamento; dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e dell'art. 105, del Codice, si segnala che nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso dell'attestazione SOA in categoria OG12 — "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" (Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e interamente subappaltabile), dovrà presentare offerta in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con una mandante in possesso di tale attestazione oppure dovrà dichiarare il subappalto di tali lavori. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di tale attestazione. Si specifica ulteriormente che per tali lavori è previsto anche l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come disposto dall'art. 6.1, lettera b), del presente disciplinare di gara";

pertanto si ritiene di rispondere affermativamente al secondo quesito.

- Quesito n. 6

D: In riferimento alla procedura indetta, si chiede se era possibile partecipare come impresa singola avendo OG1 CLASS. II E OS6 CLASS. V subappaltando nella possibilità della legge subappalto qualificante le categorie: OG12-OS28/OS30 oppure per la categoria **OG12** c'è l'obbligo in manca di tale requisiti di costituire ati verticale??

R: Con riferimento al quesito posto, si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 8, secondo periodo, e 6.2, lett. c, quinto e sesto periodo, del Disciplinare di Gara, che nello specifico prevedono che:

"Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, si precisa che non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative

alla categoria prevalente "OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi". <u>Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili sono subappaltabili senza alcun limite.</u> <u>Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6.2, lettera c), del presente disciplinare di gara"</u>;

"Nel rispetto dell'art. 92, comma 1, del Regolamento; dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e dell'art. 105, del Codice, si segnala che nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso dell'attestazione SOA in categoria OG12 — "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" (Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e interamente subappaltabile), dovrà presentare offerta in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con una mandante in possesso di tale attestazione oppure dovrà dichiarare il subappalto di tali lavori. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di tale attestazione. Si specifica ulteriormente che per tali lavori è previsto anche l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come disposto dall'art. 6.1, lettera b), del presente disciplinare di gara";

"Nel rispetto dell'art. 92, comma 1, del Regolamento; dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47; dell'art. 105, del Codice e considerato che le lavorazioni scorporabili relative agli impianti termici e di condizionamento (Categoria OS28/OG11, scorporabile e interamente subappaltabile) e agli impianti elettrici (Categoria OS30/OG11, scorporabile e interamente subappaltabile), sono di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, si segnala che l'operatore economico - nel caso in cui non intenda eseguire direttamente tali lavorazioni - dovrà presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale con una mandante in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, del Regolamento o in possesso di attestazione SOA nelle citate categorie oppure dovrà dichiarare il subappalto di tali lavori. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di tali requisiti";

pertanto si ritiene di rispondere affermativamente ad entrambe le ipotesi delineate, ossia di ricorrere al subappalto oppure alla costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale.

- Quesito n. 7

D: Con la presente, in merito ai Requisiti di Idoneità di cui al Paragrafo 6.1 lett. b. a pag. 10 del Disciplinare e precisamente: "b) Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto – classe D o superiore. Tale iscrizione è richiesta esclusivamente per l'operatore economico in possesso dell'Attestazione SOA in Categoria OG12 classifica I o superiore. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.", si chiede, nel caso di partecipazione come Impresa Singola con Ricorso all' Istituto di Avvalimento per la Categoria

OG12, la possibilità di indicarne il subappalto per l' Albo Nazionale Gestori Ambientale per la Classe richiesta.

R: Con riferimento al quesito posto si richiamano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 6.1, let. b), 6.2, let c), quinto periodo, 7, terzo periodo e 8, quarto periodo del disciplinare di gara e precisamente:

"b) Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto – classe D o superiore. Tale iscrizione è richiesta esclusivamente per l'operatore economico in possesso dell'Attestazione SOA in Categoria OG12 classifica I o superiore";

"Nel rispetto dell'art. 92, comma 1, del Regolamento; dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e dell'art. 105, del Codice, si segnala che nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso dell'attestazione SOA in categoria OG12 — "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" (Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e interamente subappaltabile), dovrà presentare offerta in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con una mandante in possesso di tale attestazione oppure dovrà dichiarare il subappalto di tali lavori. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di tale attestazione. Si specifica ulteriormente che per tali lavori è previsto anche l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come disposto dall'art. 6.1, lettera b), del presente disciplinare di gara";

"Ai sensi dell'art. 89, commi 1 e 10, del Codice, <u>non è consentito l'avvalimento</u> dei requisiti generali e <u>dei requisiti di idoneità professionale di cui</u> agli artt. 5 e <u>6.1, lettere a) e b)</u>, del presente disciplinare di gara";

"Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice, il soggetto affidatario del contratto in oggetto potrà affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Codice".

Per quanto sopra evidenziato l'Operatore Economico che esegue i lavori in Categoria OG12 deve essere in possesso della relativa attestazione SOA in Classifica 1 o superiore e deve, anche, essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

- Quesito n. 8

D: In base a nuova normativa in vigore dal 18/05/2022 D.L.50 del 17.05.2022 art.26, risulterebbe necessario che il progetto in gara fosse predisposto con CME e prezzi desunti dal Prezzario Regione Piemonte 2022 eventualmente incrementati dal progettista fino al 20%, nelle more dell'aggiornamento in corso dei prezzi (previsto da normativa entro il 31 luglio 2022), in rif. ai commi 2 e 3 del Decreto.

Si chiede se in ottemperanza a tale normativa in vigore sia già stato predisposto l'automatico aggiornamento del Prezzario (e quindi del C.M.E.), in fase di gara d'appalto oppure se sia prevedibile in fase di stipula del contratto, oppure se per altra specifica motivazione l'appalto medesimo non preveda la applicazione della normativa indicata. Grazie.

R: In riferimento al quesito posto si osserva quanto segue.

Il prezzario utilizzato è quello regionale 2022 (pubblicato a marzo)

Tuttavia la presente procedura di affidamento è successiva al 27 gennaio 2022, pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge n. 25 del 28/3/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata stabilita all'art 25 del CSA la clausola di revisione dei prezzi

A **luglio 2022** è prevista l'emanazione del Prezzario Regionale aggiornato e lo stesso sarà utilizzato d'ufficio per l'aggiornamento contrattuale.

La compensazione di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 29 sarà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione sarà riconosciuta in misura pari all'80 % della suddetta eccedenza.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

- Quesito n. 9

D: Con la presente per avere conferma se possiamo partecipare come impresa singola essendo in possesso di certificazione ISO SOA per le seguenti categorie e classifiche, e chiedendo di subappaltare la cat. OG12:

OG1 cl. IV-bis - OG11 cl. II, OS28 cl. II e OS30 cl. III-bis.

R: In riferimento al primo quesito posto si conferma la possibilità di subappaltare la Categoria OG12, come previsto dagli artt. 8, secondo periodo, e 6.2, lett. c, quinto periodo, del Disciplinare di Gara. Si evidenzia ulteriormente che per tali lavori è previsto anche l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come disposto dall'art. 6.1, lettera b), del disciplinare di gara.

In riferimento al secondo quesito posto si segnala che la possibilità, per un operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria generale OG1, di eseguire lavori per cui è richiesta la categoria OS6 (nella gara in oggetto è la categoria prevalente) era prevista in attuazione del principio generale di assorbenza sancito dall'art. 109, comma 4, del D.P.R. 207/2010. L'articolo 109, del D.P.R. 207/2010 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e non è previsto nell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e neanche nell'art. dell'art. 12, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, pertanto, in assenza di una norma di legge, si ritiene prevalere la lex specialis di gara, di cui agli artt. 3 e 6.2, lettera c), del disciplinare, che non prevede il principio di assorbenza tra la categoria OG1 e la categoria prevalente OS6 (vds. tabella all'art. 3 del disciplinare di gara).

Pertanto non è possibile partecipare alla Gara in assenza del possesso della Categoria Prevalente OS6.

- Quesito n. 10

D: Buongiorno, in riferimento alle categorie dei lavori in oggetto, essendo in possesso di cat.Os6 III e Og1 IV BIS e certificato di qualità per incremento importo, si chiede conferma se è possibile partecipare come impresa singola subappaltando completamente le lavorazioni della cat. og12, os28 ed os30.

R: Con riferimento al quesito posto e richiamando integralmente l'art. 92, comma 1, del DPR n. 207/2010 si segnala che il concorrente singolo può partecipare alla Gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla Categoria Prevalente per l'importo totale dei lavori (nella specie euro 1.812.412,44) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla Categoria Prevalente e alle Categorie Scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle Categorie Scorporabili non possedute dall'Impresa devono, da questa, essere posseduti con riferimento alla Categoria Prevalente.

La somma degli importi delle Categorie Scorporabili OG12, OS28/OG11 e OS30/OG11, non possedute dall'Operatore Economico, ammonta ad euro 255.244,94.

L'importo della Categoria Prevalente OS6 previsto dal Disciplinare di Gara pari ad euro 1.177.002,39 sommato all'importo delle Categorie Scorporabili non possedute dall'Operatore Economico pari ad euro 255.244,94, ammonta ad <u>euro 1.432.247,33.</u>

L'Operatore Economico è in possesso della Categoria Prevalente OS6 in Classifica III, che incrementata del quinto risulta essere di importo pari ad <u>euro 1.239.600,00, a fronte di euro 1.432.247,33 di cui sopra</u>.

Per quanto sopra evidenziato l'Operatore Economico in possesso delle sole Categorie OS6 in Classifica III e OG1 in Classifica IVbis, non può partecipare alla Gara in forma singola.

- Quesito n. 11

D: Buongiorno, in riferimento ai Requisiti di Idoneità richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto, si chiede chiarimenti in merito alla classe D.

L'importo previsto nel Disciplinare di Gara per la OG12 e quindi per ciò che attiene alle attività di bonifica, è pari ad € 168.655,64; la relativa classe dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere pertanto la "E", ovvero "lavori di bonifica cantierabili fino a € 200.000,00" e non quanto richiesto con la classe "D" che prevede invece la cantierabilità dino a € 1.000.000,00.

Chiediamo pertanto la possibilità di partecipare con la categoria 10B classe E.

Per maggior chiarezza si allega il link dell'ANGA

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Classi

R: In risposta al quesito posto si conferma la possibilità di partecipare avendo la categoria 10B, classe E.

- Quesito n. 12

D: In riferimento alla procedura indicata in oggetto lo scrivente Consorzio è a porre il seguente quesito in riferimento a quanto richiesto all'art. 6.1 lett. b) Requisit di Idoneità - iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali alla Cat. 10B classe D o superiore del disciplinare di gara,

CONSIDERATO CHE

- · lo scrivente partecipa quale consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016. indicando, per l'esecuzione dei lavori, un proprio socio esecutore;
- · l'art. 47 c. 1 del succitato D.Lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d'opera, nonché all'organico possano essere posseduti dalle singole imprese consorziate;

CHIEDE

di confermare che il possesso dei predetti requisiti possano essere dimostrati unicamente in capo al socio esecutore indicato.

Restando in attesa di un Vs. chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

R: In riferimento al quesito posto, si conferma che il Requisito di idoneità - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel caso di Consorzio che presenta offerta per conto di una consorziata, indicata come esecutrice dei lavori, deve essere posseduto dalla consorziata stessa.

Al riguardo si richiama anche la Delibera ANAC n. 315/2021, secondo cui: "qualora il Consorzio abbia partecipato per conto di due consorziate, il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali debba essere dimostrato in capo alle stesse, pena l'esclusione (cfr. ANAC, Delibera n. 787 del 7 ottobre 2020) e che qualora invece il Consorzio abbia invece partecipato con la propria struttura d'impresa, lo stesso debba dimostrare, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi ermeneutici esplorati, il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali".

- Quesito n. 13

D: Buonasera, in merito ai requisiti chiediamo la possibilità di poter partecipare con la categoria 10B classe E dell'Albo Gestori Ambientali ovvero "lavori di bonifica cantierabili fino a € 200.000,00" in quanto; per la categoria OG12 viene imputato un importo pari a € 168.655,64.

La categoria richiesta, ovvero la classe D prevede la cantierabilità fino a € 1.000.000,00

R: In risposta al quesito posto si conferma la possibilità di partecipare avendo la categoria 10B, classe E.

- Quesito n. 14

D: Porgiamo la seguente domanda in relazione alla gara di cui in oggetto:

• a pag 6/37 del disciplinare di gara sono indicate le categorie e le classifiche per partecipare, per la cat. Prevalente è obbligatoria la OS6_III Bis e noi siamo in possesso della OS6 III.

Possiamo partecipare o siamo costretti a rinunciare?

R: Con riferimento al quesito posto e richiamando integralmente l'art. 92, comma 1, del DPR n. 207/2010 si segnala che il concorrente singolo con la sola Categoria OS6, III, non può partecipare alla procedura.

Orbassano, 05/08/2022